



Regolamento

Centro per la dissezione delle salme ai fini della formazione, della didattica e della ricerca

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 607 del 5 marzo 2025)

Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto d'Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento Generale d'Ateneo è istituito il Centro denominato "*Centro per la dissezione delle salme ai fini della formazione, della didattica e della ricerca*" per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020 n. 10, come specificate nel successivo art.3.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. sviluppare ricerche di base e applicate in tutti i campi della medicina;
 - b. sviluppare la collaborazione tra Università e Imprese;
 - c. formare del personale medico con elevata qualificazione professionale;
 - d. promuovere l'approfondimento scientifico e culturale delle diverse tematiche inerenti le discipline la ricerca e l'alta formazione nel campo delle scienze;
 - e. formare gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, delle professioni sanitarie e delle Scuole di Specializzazione di ambito medico nonché il personale medico in formazione.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito dell'attività del centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti.

2. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali e rapporti sugli argomenti elencati nell'articolo 3.

3. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta.

Art. 5 - Aderenti al Centro

1. Al Centro possono aderire:

- a. professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Messina;
- b. professori emeriti dell'Università di Messina;
- c. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati;

d. professionisti esperti nei settori di attività del Centro.

1. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei tempi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Centro che sono esterni all'Università di Messina possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche e private.
5. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa e infortuni e responsabilità civile.
6. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione dall'Università di Messina o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
7. Il Centro può utilizzare i locali e le apparecchiature messe a disposizione con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. il Consiglio Scientifico.

Art. 7 - Presidente

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i professori ordinari e/o professori emeriti appartenenti all'Università di Messina di norma afferenti al SSD BIOS - 12/A (Anatomia Umana) esperti nelle tematiche attinenti alle finalità del Centro.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta il Centro in occasione di eventi e contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di volumi, ecc.), propone le iniziative scientifiche ed elabora progetti di sviluppo dell'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio Scientifico.
4. Convoca e presiede il Consiglio Scientifico.

Art. 8 - Direttore

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i professori appartenenti all'Università di Messina esperti nelle tematiche attinenti alle finalità del Centro e con provata esperienza gestionale.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
3. Il Direttore coordina l'attività del Centro, tiene rapporti con i terzi e, sentito il Presidente, adotta tutte le iniziative che si rivelino utili per l'attuazione dei fini del Centro.
4. Organizza l'attività lavorativa del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato al Centro.
5. Presenta al Consiglio Scientifico, sentito il Presidente, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno.
6. Stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Consiglio Scientifico, giusta approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale d'Ateneo.
7. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Direttore adotta i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio Scientifico nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Art. 9 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Presidente, dal Direttore e da 5 membri, in possesso di adeguate competenze nelle tematiche oggetto dell'attività del Centro, nominati dal Senato Accademico dell'Ateneo su proposta del Rettore. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Consiglio Scientifico è l'organo deliberativo del Centro, a tal fine:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
 - g. delibera in ordine alle richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
 - h. delibera in ordine alla ripartizione dei fondi per le attività del Centro;
 - i. delibera in ordine alla eventuale collaborazione e partecipazione del Centro con altri atenei, organi pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di ricerca;
 - j. ratifica i provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore ai sensi dell'art. 8 comma 7;
3. Il Presidente convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano in modalità telematica.
4. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Università e delle Ricerca Scientifica e altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
 - c. Unione Europea o altri organismi internazionali;
 - d. eventuali contributi dell'Università di Messina;
 - e. donazioni e lasciti;
 - f. entrate diverse.

Art. 11 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come Centro dell'Ateneo e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali.

Art. 12 - Personale del Centro

1. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali, il Centro si avvale del supporto del Segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali.

Art. 13 – Modifica del Regolamento e scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Centro può essere sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive competenze.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Messina.